



COMUNE DI VALENZANO

Provincia di Bari

I.go Marconi n. 58- 70010 VALENZANO

Ordinanza n. 7 del 16.9.2014

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE:

- per taglio alberi e rami in proprietà privata interferenti con la sede delle FERROVIE SUD-EST sul territorio di VALENZANO (D.P.R. 753/80);
- messa a norma delle recinzioni metalliche costruite a distanza inferiore a mt. 6 dalla più vicina rotaia (provvedimenti di protezione contro lo shock elettrico).

IL SINDACO

VISTA la nota delle **FERROVIE SUD – EST** (via Amendola, 106/D – 70126 Bari) prot. n. DG/INV/ 877 del 5.9.2014, acquisita agli atti del Comune in data 9.9.2014 al prot. gen. n. 15394, avente ad oggetto "**Eletrificazione a 3KV c.c. della linea ferroviaria Bari – Taranto (via Conversano) e Mungivacca – Putignano (via Casamassima)**". **Richiesta di ordinanza sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà pubblica e privata, interferenti con la sede ferroviaria e per interventi di messa a norma CEI EN 50122- 1 " Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – Impianti fissi – Sicurezza elettrica, messa a terra e circuito di ritorno Parte 1 : Provvedimenti di protezione contro lo shock elettrico " delle recinzioni metalliche costruite a distanza inferiore a metri 6 dalla più vicina rotaia"**;

CHE la suddetta nota si riferisce alla fase di ultimazione, da parte delle stesse Ferrovie Sud – Est, dei lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie che saranno, a breve, alimentate a 3.000V in corrente continua;

Riconosciuta la necessità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con la linea ferroviaria, presente su questo territorio comunale, per richiamarli all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli art. 52 del DPR 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria, nonché per la messa a norma delle recinzioni metalliche presenti lungo il tracciato a distanza inferiore a mt. 6,00 (*norma CEI EN 50122-1 "Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filotranviarie e metropolitane – Impianti fissi – Sicurezza elettrica, messa a terra e circuito di ritorno – Parte 1: provvedimenti di protezione contro lo shock elettrico –delle strutture metalliche;*

VISTO che l'art. 52 del DPR n.753 dell'11/07/1980 recita:

1. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
2. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette

piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

- 3. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.*
- 4. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.*
- 5. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.*
- 6. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;*

VISTA la norma CEI EN 50122-1, Parte 1 : provvedimenti di protezione contro lo shock elettrico delle strutture metalliche presenti lungo il tracciato ferroviario;

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo e interruzione della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria che può provocare, oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;
- possibili rischi, a seguito dell'elettrificazione della rete ferroviaria, derivanti dalle recinzioni metalliche, in assenza della dovuta messa a terra e sicurezza, poste ad una distanza inferiore a metri 6,00 dalla più vicina rotaia;

RITENUTO di dover richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. n.689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

a TUTTI i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune VALENZANO, ciascuno per le particelle catastali di propria competenza:

- di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli art. 52 del DPR 753/80;
- di verificare e provvedere alla messa a terra e sicurezza delle recinzioni metalliche poste ad una distanza inferiore a metri 6,00 dalla più vicina rotaia,

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, nonché di mantenere anche per il futuro lo stato di sicurezza, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e per evitare shock elettrico a seguito della elettrificazione della stessa linea ferroviaria.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- **pubblicata** all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web del Comune;
- **trasmessa** in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- **trasmessa** in copia a FERROVIE SUD - EST (via Amendola n. 106/D) ai fini dei controlli di competenza (combinato disposto artt. 19 - 71 del DPR 753/80);
- **divulgata** mediante affissione nei punti informativi del Comune di VALENZANO, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

RENDE NOTO

- **che** ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 689/81) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- **che** il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- **che** il controllo del rispetto della presente Ordinanza avverrà a cura delle Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, e del personale autorizzato all'accesso alle aree ferroviarie secondo quanto disposto dal DPR 753/80.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse che avverso la presente ordinanza potrà proporre ricorso gerarchico al Prefetto di Bari entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Si avvisa inoltre che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica o notorietà, per motivi di legittimità.

Valenzano, 16 settembre 2014



Il Sindaco
Antonio LOMORO